

Firenze, lì 9 marzo 2020

- Al Presidente della Giunta regionale
- All'Assessore Attività produttive, al credito, al turismo ed al commercio
- Al responsabile della Direzione attività produttive
- Alla responsabile della Direzione Affari legislativi, giuridici ed istituzionali
- Al Responsabile del Settore turismo commercio e servizi

Class. 2.14.2

Seduta del 6 marzo 2020

**Proposta di regolamento** - Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali)

*Deliberazione della Giunta regionale n. 121, adottata il 10 Febbraio 2020.*

	favorevole	favorevole con raccomandazioni	favorevole con condizioni	contrario
PARERE OBBLIGATORIO	X			
OSSERVAZIONI FACOLTATIVE	<input type="checkbox"/>			

All'unanimità	X
A maggioranza	<input type="checkbox"/>
A maggioranza con motivazioni contrarie di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)	<input type="checkbox"/>

NOTE: Allegato parere

D'ordine del Presidente  
per la dirigente titolare Maria Pia Perrino  
Dott. Piero Fabrizio Puggelli

**Proposta di regolamento** - Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali)  
*Deliberazione della Giunta regionale n. 121, adottata il 10 Febbraio 2020.*

*Proponente: Giunta regionale – Assessore Stefano Ciuoffo*

PARERE OBBLIGATORIO

## **IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Seduta del 6 Marzo 2020

### **Visti**

- l'articolo 66 dello Statuto;
- la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

### **Considerato** che la proposta di regolamento:

- dà attuazione alla legge regionale n. 35/2018 che detta disposizioni in merito al riconoscimento, alla valorizzazione e alla promozione dei cammini regionali, con il coinvolgimento di almeno tre comuni;
- definisce le modalità, i requisiti per l'iscrizione all'elenco regionale delle associazioni finalizzate alla promozione e valorizzazione dei suddetti cammini;

### **Dato atto** in particolare che il provvedimento in esame:

- specifica che l'istanza di riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale deve essere sottoscritta da tutti i comuni interessati e trasmessa telematicamente dal comune capofila al competente settore della Giunta regionale;
- prevede che, qualora il percorso comprenda tratti di strada di proprietà privata, debbano essere preventivamente formalizzati accordi con i proprietari e, nel caso che i tratti stradali ricadano all'interno di aree naturali protette, debba essere acquisito il parere degli enti gestori delle aree stesse;
- dispone in merito:
  - alla predisposizione e alle caratteristiche dei servizi minimi stabiliti dalla legge (punti di approvvigionamento di acqua potabile, spazi di sosta, aree di copertura del servizio di telefonia mobile o, in alternativa se tale copertura è assente, postazioni radio per richiesta di soccorso);
  - agli aspetti tecnici di rappresentazione cartografica del cammino;
  - alla definizione e utilizzo del logo unico identificativo di ogni cammino che, registrato dal comune capofila, sarà trasmesso al competente settore della Giunta regionale entro trenta giorni dalla registrazione, insieme al regolamento d'uso;
  - ai compiti di vigilanza sul corretto uso del logo da parte dei comuni interessati o dai soggetti abilitati;
  - alla definizione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale delle associazioni per la promozione e valorizzazione dei cammini e delle modalità di iscrizione e cancellazione dall'elenco stesso;

## DELIBERA

1. di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di “Regolamento di attuazione della legge regionale 10 luglio 2018, n. 35 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali)”, adottata con deliberazione della Giunta regionale n. 121 del 10 Febbraio 2020.